



Comune di Albissola Marina

Provincia di Savona

**Regolamento per l'affidamento
di incarichi esterni**

Approvato con deliberazione della G.C. n. 204 del 03.11.2008

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI.

Art. 1 “Contenuto del Regolamento”

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. Nr. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. nr. 244/2007, così come modificato dall’art. 46 del D.L. nr. 112/2008 convertito con legge nr. 133 del 06/08/2008, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 33 del 02/07/2008.

Art. 2 “Presupposti per l’attivazione delle collaborazioni esterne”

1. E’ consentito affidare incarichi professionali individuali esterni, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure professionali;
 - b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
 - c) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza pubblica, o che richiedano l’apporto di competenze altamente specializzate;
 - d) di cui si renda comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali; la maturata esperienza nel settore dovrà essere comprovata in uno o più dei seguenti modi:
 - presentazione dell’elenco degli affidamenti analoghi a quello oggetto dell’incarico ottenuti nel triennio precedente;
 - presentazione di attestati di partecipazione a corsi, master o altro materiale referenziale;
 - presentazione di attestati comprovanti la frequenza di scuole di specializzazione.
4. E’ possibile stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale di cui al successivo art. 3.

Art. 3 “Programmazione”

1. Il Consiglio Comunale approva, annualmente, il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi, contestualmente al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. del quale costituisce parte integrante, e deve trovare ri-

scontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione revisionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli artt. 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3 del citato D. Lgs. Nr. 267/2000 e s.m.i.

2. Alla proposta di deliberazione sono allegate “schede” contenenti la professionalità richiesta, la tipologia dell’incarico, il relativo titolo di studio, i presupposti legittimanti l’incarico, il contenuto dell’incarico, la durata e la coerenza della spesa con gli stanziamenti di spesa, nonché la dichiarazione del Responsabile del Servizio attestante la carenza/l’indisponibilità di idonee professionalità interne.

Art. 4 “Limite massimo di spesa annua”

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato annualmente nel bilancio di previsione

Art. 5 “Oggetto degli incarichi”

Gli incarichi possono avere per oggetto:

- a) le attività di consulenza legale di particolare rilevanza e redazione di pareri pro-veritate supportati da giurisprudenza consolidata;
- b) le attività di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali;
- c) le attività di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- d) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti gli affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali;
- e) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi, nonché attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell’acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità;
- f) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;
- g) attività di consulenza e collaborazione per l’elaborazione di studi e progettazione attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio e l’urbanistica del territorio;
- h) prestazioni e attività che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici per i quali sia ravvisata l’opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

Art. 6 “Procedura per la selezione dei collaboratori esterni”

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del Servizio interessato all’incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell’ambito del servizio medesimo.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l’incarico, secondo le disposizioni di legge.
3. Qualora l’importo netto della prestazione sia inferiore a € 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del Servizio; qualora tale importo sia superiore alla soglia di 20.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria, l’affidamento dovrà avvenire previa consultazione di almeno 5 operatori e deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 15 giorni; il citato avviso dovrà fare riferimento ai criteri di competenza professionale richiesti, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. Gli incarichi di importo netto superiore alla soglia comunitaria devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria.
4. E’ consentito l’affidamento diretto per incarichi di importo superiore a € 20.000,00 al netto di I.V.A. limitatamente ai casi di comprovata e particolare urgenza, non legate a cause imputabili all’amministrazione conferente l’incarico, oppure in caso di attività relative a prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili;

5. Gli affidamenti di incarichi di cui al presente regolamento devono essere pubblicizzati sul sito internet del Comune.

Art. 7 “Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna”

1. Gli incarichi professionali esterni compresi quelli affidati nella forma di collaborazione coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d’opera, stipulato ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, in forma scritta.
2. L’amministrazione per quanto di competenza e lo stesso collaboratore curano gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 8 “Controlli e verifiche funzionali”

1. L’amministrazione provvede a verificare periodicamente la conformità delle prestazioni a quanto previsto dal contratto e la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all’attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.
2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento agli incarichi di consulenza.

Art. 9 “Controlli della Corte dei Conti”

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento di importo superiore a € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo successivo sulla gestione della sezione regionale della Corte dei Conti.

Art. 10 “Esclusioni”

1. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento le seguenti tipologie di incarichi esterni:
 1. prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
 2. incarichi di componente del nucleo di valutazione;
 3. la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione;
 4. gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’Amministrazione.
 5. incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (ex artt. 90 e 91 D. Lgs 163/206).

Art. 11 “Relazione finale”

1. Annualmente, entro il mese di febbraio, la G.C. deve presentare al C.C. un report sullo stato di attuazione del programma delle consulenze per l’anno precedente con l’indicazione dei soggetti percettori, delle motivazioni dell’incarico, del compenso pattuito e da erogare.

Art. 12 “Violazione delle disposizioni del presente regolamento”

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 13 “Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali”

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

